



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 136 del 2019, proposto da:

Buoneco s. r. l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Marcello Fortunato e Rossella Verderosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele, 127, presso l'Avv. Antonio Rizzo;

***contro***

Comune di Buccino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Cristiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***e con l'intervento di***

***ad opponendum:***

Icab s. p. a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Enzo Maria Marengi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Salerno, alla via Velia, 15;

***per la declaratoria***

dell'illegittimità – con decisione, da rendere ex artt. 31 e 117 c. p. a. – del silenzio, illegittimamente serbato dal Comune di Buccino sull'istanza, depositata dalla società ricorrente in data 5.04.2018 (prot. n. 2289), volta al rilascio di un permesso di costruire, per la realizzazione di un impianto di trattamento aerobico di rifiuti a matrice organica, nell'ambito di un'area, sita nello stesso Comune, come successivamente integrata, anche con riferimento alla richiesta d'autorizzazione paesaggistica;

nonché, ove e per quanto occorra, avverso e per l'annullamento:

A) della nota, prot. n. 387 del 17.01.2019, con la quale il Comune di Buccino ha comunicato che “(...) non sussiste alcun obbligo di provvedere in capo allo scrivente Comune con riferimento all'istanza di permesso a costruire, presentata da Buoneco in data 5.04.2018”;

B) d'ogni altro provvedimento connesso, collegato e consequenziale;

ovvero per la declaratoria

dell'obbligo della P. A. di definire il procedimento, di cui alle istanze depositate dalla ricorrente, con atto espresso e motivato, con espressa riserva d'autonoma richiesta di risarcimento danni;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Buccino;

Visto l'atto d'intervento ad opponendum;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2020, il dott. Paolo Severini;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.

FATTO

Si premette che, con ordinanza collegiale, n. 651/2020 del 10.06.2020, la Sezione così provvedeva, in via interlocutoria, circa l'epigrafato ricorso:

“La società ricorrente, premesso d'avere la disponibilità di un'area, sita nella zona industriale di Buccino – lotto n. 18 – distinta in catasto al foglio n. 52, p.lla n. 582, ricompresa in zona omogenea “D.i16” del vigente P. U. C., destinata ad insediamenti di tipo industriale di medie e grandi dimensioni e nell'ambito della quale, in applicazione della previsione, di cui all'art. 9 delle N. T. A. del P. U. C., era consentita, tra l'altro, la realizzazione di “impianti tecnologici per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti solidi urbani e per i rifiuti speciali”; che, in virtù di tale destinazione urbanistica, nel corso del 2017, avendo interesse a realizzare un impianto di trattamento aerobico di rifiuti a matrice organica, aveva attivato apposito procedimento, dinanzi alla Regione Campania, ai fini dell'acquisizione della V. I. A. – V. I.; che, tuttavia, con nota p. e. c. del 13.10.2017, il Comune aveva segnalato “una presunta incompatibilità dell'intervento con la destinazione di zona”, e, con successiva nota, prot. n. 681757 del 17.10.2017, aveva espresso parere contrario (ritenendo, tra l'altro, necessario acquisire, preventivamente, apposito nulla osta da parte del Consorzio A. S. I.); che, in riscontro a dette note, ed “al fine di chiarire detti rilievi”: a) aveva comprovato la compatibilità del progetto proposto con la destinazione di zona, come disciplinata dall'art. 9 delle N. T. A., “confermata da precedenti atti di assenso della medesima P. A. alla realizzazione di analoghe iniziative”; b) aveva chiesto parere al C. A. S. I. (il quale, in riscontro a detta richiesta, aveva chiarito che “non trovano applicazione le N. T. A. del P. R. T. C. A. S. I.”); che, “superati i rilievi opposti dall'ente”, in data 5.04.2018 aveva depositato istanza, volta al rilascio del permesso di costruire (prot. n. 2289); che, con nota del 4.05.2018, la P. A. aveva comunicato i motivi ostativi, ritenendo, ancora, che l'intervento non sarebbe stato compatibile con la disciplina di zona; che, in riscontro a tale nota, in data 17.05.2018, nel termine assegnato, aveva depositato articolate osservazioni, “dando puntualmente atto della compatibilità dell'intervento con la disciplina di zona”; che, ciò nonostante, con provvedimento,

prot. n. 4135 del 19.06.2018, l'Amministrazione Comunale aveva comunicato che "(...) a seguito dell'adozione della variante al P. U. C., con delibera n. 60 del 17.05.2018 (...) sono entrate in vigore le Norme di Salvaguardia, per cui viene sospeso il procedimento di rilascio del permesso di costruire, in quanto l'intervento edilizio proposto è in contrasto con la disciplina contenuta nella variante al P. U. C. in corso di approvazione (...)"; che, avverso il detto provvedimento, aveva proposto ricorso dinanzi alla Sezione (R. G. 1196/2018); che, nelle more della definizione di detto giudizio, il termine d'efficacia delle misure di salvaguardia era scaduto; onde, in data 28.09.2018, aveva trasmesso articolata memoria, diffidando l'ente alla conclusione del procedimento, e, "al fine di sgombrare il campo da qualsiasi dubbio", con nota del 23.11.2018 aveva anche trasmesso l'ulteriore documentazione richiesta, tra cui l'istanza di autorizzazione paesaggistica; lamentava che, a fronte: "della pacifica conformità con la disciplina di zona; della scadenza delle misure di salvaguardia e della completezza documentale", il Comune aveva mantenuto un atteggiamento inerte; rappresentava che, da ultimo, aveva anche acquisito parere favorevole V.I.A. – V.I. (con nota, prot. n. 14408 del 9.01.2019); e che, "conseguito detto parere, non essendovi più cause ostative alla definizione del procedimento edilizio", in data 15.01.2019 s'era vista costretta, nuovamente, a diffidare il Comune; che aveva fatto seguito la nota del 17.01.2019 (prot. n. 387), con la quale la P. A. aveva comunicato che "(...) non sussiste alcun obbligo di provvedere in capo allo scrivente Comune con riferimento all'istanza di permesso a costruire, presentata (dalla ricorrente) in data 5.04.2018", e ciò perché sarebbe stata necessaria la preventiva acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ("atto – e procedimento – d'esclusiva competenza comunale"); specificato che, a suo avviso, "detta nota del 17.01.2019 ha chiara natura non provvedimentale"; e che "per l'effetto, persiste l'obbligo a provvedere"; nonché evidenziato che, essendo decorsi: 9 mesi dal deposito dell'istanza; 4 mesi dalla scadenza del termine d'efficacia delle misure di salvaguardia; (ed essendosi) ben

oltre il termine di 40 giorni, di cui all'art. 20, comma 6 d. P. R. 380/2001, a far data dal deposito dell'ultima integrazione/riscontro alla comunicazione dei motivi ostativi, ex art. 10 bis l. 241/1990, era giocoforza – “onde addivenire alla doverosa definizione del procedimento” – la proposizione del presente gravame; tanto: a) sia, in via principale, ai sensi degli artt. 31 e 117 c. p. a., ai fini della declaratoria dell'obbligo a provvedere; b) sia, in via subordinata, “qualora dovesse attribuirsi natura provvedimentale, alla nota prot. n. 387 del 17.01.2019, ai fini del relativo annullamento”; tanto, per i seguenti motivi:

- A) SULL'OBBLIGO A PROVVEDERE EX ARTT. 31 E 117 C.P.A.

- I) VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 2 E 3 L. 241/1990 IN RELAZIONE ALL'ART. 20 D.P.R. N. 380/2001) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P. A. (ART. 97 COST. – ART. 1 L. 241/1990):

in virtù della previsione di cui all'art. 2 l. 241/90, “in mancanza di una specifica disciplina, la P. A. è tenuta a definire con un provvedimento espresso i procedimenti attivati dai privati nel termine di 30 gg. dalla data di presentazione della domanda”; ma “tale disciplina, nella specie, è stata del tutto disattesa, ove si consideri che la P. A. non ha provveduto alla definizione del procedimento di competenza, nei termini normativamente prescritti”; onde “è evidente la violazione non solo delle norme sul procedimento, ma anche dei principi generali in tema di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 97 Cost.”; e “il travalicamento del prescritto termine rende assolutamente illegittimo il comportamento silente, tenuto dall'Amministrazione ed abilita la ricorrente ad ottenere dal Giudice Amministrativo l'affermazione del diritto ad un provvedimento espresso e motivato, recante la definizione del menzionato procedimento”;

- II) VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 2 E 3 L. 241/1990 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 20 D. P. R. 380/2001 E 146 D. LGS. 42/2004) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON

ANDAMENTO DELLA P. A. (ART. 97 COST. – ART. 1 L. 241/1990):

andava, poi, considerata la disciplina legislativa, prevista in tema di procedimento per il rilascio del permesso di costruire, e in particolare l'art. 20 del d. P. R. 380/2001, in virtù del quale: a) “entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria (...) formula una proposta di provvedimento” (comma 3); b) “il provvedimento finale (...) è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3 (...) Il termine di cui al primo periodo è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni (comma 6)”; e, nella specie: a) in data 5.04.2018 (prot. n. 5949) la ricorrente aveva depositato istanza, volta al rilascio del permesso di costruire; b) in data 4.05.2018, la P. A. aveva comunicato i motivi ostativi all'accoglimento, ritenendo, ancora una volta, che l'intervento non fosse compatibile con la disciplina di zona; c) in data 17.05.2018, la ricorrente aveva una prima volta controdedotto ai rilievi opposti; e, “nel successivo termine di 40 giorni, nessun provvedimento finale è stato adottato dalla P.A.”; ancora: a) in data 19.06.2018 (prot. n. 4135), la P. A. aveva comunicato che “(...) a seguito dell'adozione della variante al P. U. C., con delibera n. 60 del 17.05.2018 (...) sono entrate in vigore le Norme di Salvaguardia, per cui viene sospeso il procedimento di rilascio del permesso di costruire, in quanto l'intervento edilizio proposto è in contrasto con la disciplina contenuta nella variante al P. U. C. in corso di approvazione (...)”; detta determinazione era stata oggetto d'impugnativa, innanzi alla Sezione; b) in data 28.09.2018, attesa la scadenza del termine di vigenza delle richiamate norme di salvaguardia, la ricorrente aveva trasmesso articolata memoria, volta a chiarire ulteriormente l'obbligo, nella specie, della P. A. di provvedere; c) con nota del 23.11.2018, la ricorrente aveva anche depositato l'ulteriore

documentazione richiesta, senza peraltro ottenere riscontro; né valeva, in contrario, “invocare la nota del data 17.01.2019, a dire della quale “(...) non sussiste alcun obbligo di provvedere (...)”, cioè, prima di tutto, perché detta nota non aveva natura provvedimentale ed il procedimento, per l’effetto, risultava ancora pendente; e, in ogni caso, “perché le ragioni ivi addotte, piuttosto che giustificare l’inerzia dell’ente, la confessano”; in particolare, la ricostruzione ivi articolata muoveva, sostanzialmente, dall’assunta necessità d’acquisire preventivamente l’autorizzazione paesaggistica, ma “nella Regione Campania, la competenza a rilasciare l’autorizzazione paesaggistica è subdelegata ai Comuni”, onde “spetta al Comune di Buccino attivare il procedimento, ex art. 146 D. Lgs. n. 42/2004”; sicché, in presenza dell’istanza, trovava conferma “la colpevole inerzia (dell’ente) e l’obbligo a provvedere”;

- III) VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT 2 E 3 L. N. 241/1990 – ART. 11 DEL REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE LOTTI IN AREA P. I. P. DEL COMUNE DI EBOLI) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P. A. (ART. 97 COST. – ART. 1 L. 241/90):

ferma la natura assorbente dei motivi precedenti, “attesa la natura del giudizio ex artt. 31 e 117 c. p. a.”, in ogni caso, “in considerazione della previsione di cui all’art. 31 – comma 3 c. p. a.”, la ricorrente riteneva opportuno “evidenziare la fondatezza della diffida e dell’istanza in essa richiamata, ovvero l’obbligo della P.A. alla definizione del procedimento d’assegnazione dei lotti in oggetto” (ai sensi di detto art. 31, comma 3, infatti, “il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione”, presupposti che ricorrevano nella specie); in particolare: “a) trattasi di attività vincolata; il rilascio di un titolo edilizio è subordinato alla sola verifica di parametri e presupposti; non vi è alcun potere discrezionale; b)

sussistono tutti i presupposti all'uopo prescritti ai fini del rilascio del prescritto titolo edilizio; c) il progetto proposto è del tutto conforme sia alla disciplina di zona che alle norme regolamentari, nella specie, applicabili"; ne seguiva, "in uno all'obbligo a provvedere di cui ai precedenti motivi di gravame, il diritto della ricorrente all'accoglimento dell'istanza";

- B) OVE E PER QUANTO OCCORRA, AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO DELLA NOTA PROT. N. 387 DEL 17.01.2019.

- IV) VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 2 E 3 L. 241/1990 IN RELAZIONE ALL'ART. 20 D. P. R. 380/2001) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P. A. (ART. 97 COST. – ART. 1 L. 241/90):

con nota, prot. n. 387 del 17.01.2019, il Comune di Buccino aveva comunicato che "(...) non sussiste alcun obbligo di provvedere in capo allo scrivente Comune con riferimento all'istanza di permesso a costruire presentata dalla (ricorrente) in data 5.04.2018"; si trattava "di atto chiaramente endoprocedimentale e, comunque, non idoneo a definire il procedimento"; onde "persiste l'obbligo a provvedere della P. A., con atto espresso e motivato"; e, "in fattispecie del tutto analoghe, la giurisprudenza ha univocamente chiarito che "benché, infatti, la nuova formulazione dell'art. 20 del D.P.R. n. 380 del 2001, conseguente alle modifiche introdotte dal D. L. n. 70 del 2011, convertito con la l. n. 106 del 2011, abbia introdotto nel procedimento per il rilascio del permesso di costruire, al di fuori delle fattispecie nelle quali emerga la sussistenza dei vincoli espressamente indicati, una ipotesi di silenzio assenso, deve tuttavia ritenersi che dalla sopra indicata disposizione non discenda in ogni caso ed automaticamente l'inammissibilità dell'azione avverso il silenzio inadempimento ai sensi degli artt. 31 e 117 c. p. a., dovendo di contro essere valutata, al fine di verificare la sussistenza dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere, la specificità della fattispecie esaminata, la natura del potere esercitato dall'amministrazione ed il complesso degli interessi



coinvolti” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 10 gennaio 2014 n. 200; cfr. T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VIII, n. 5219 del 7.11.2017); ne discendeva che, sia “l’univoca previsione normativa di cui all’art. 20 del d. P. R. n. 380/2001, sia la giurisprudenza richiamata”, davano ulteriore conferma della sussistenza dell’obbligo a provvedere in capo alla P. A. e della “manifesta illegittimità della nota impugnata, ove la si consideri – contro il vero – avente natura provvedimento”;

V) VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 2 E 3 L. 241/1990 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 12 E SS. D.P.R. N. 380/2001 E 146 D.LGS. N. 42/2004) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. (ART. 97 COST. – ART. 1 L. 241/90):

ferma la natura assorbente del precedente motivo, “qualora si volesse attribuire a detta nota - contro il vero – natura provvedimento e/o di arresto procedurale, la stessa sarebbe comunque illegittima”, e ciò, per plurimi motivi: a) “l’atto, di fatto, sospende sine die il procedimento, in violazione del principio di tipicità degli atti”; b) i motivi addotti, poi, “sono tutti erronei”, non essendo giustificata, l’inerzia, dall’assunta necessità dell’autorizzazione paesaggistica (nella Regione Campania la competenza al relativo rilascio è subdelegata ai Comuni; e spetta al Comune di Buccino attivare il procedimento, ex art. 146 D. Lgs. n. 42/2004; sicché “la necessità dell’autorizzazione paesaggistica non è una causa ostativa, anzi conferma l’inerzia dell’Ente”); inoltre, “non è ostativo il richiamato procedimento V.I.A. – V.I., tra l’altro anche definito, e positivamente”; ancora, “del pari irrilevante il richiamo all’A. I. A., procedimento che: non è sostitutivo del titolo paesaggistico ed edilizio di competenza comunale; non è atto presupposto al rilascio del p. d. c. e, comunque, alla presupposta istruttoria”; sicché non poteva residuare, ad avviso della ricorrente, “alcun dubbio sulla fondatezza del gravame”.

Si costituiva in giudizio il Comune di Buccino, depositando quindi documentazione ed una memoria difensiva, in cui, premessa la ricostruzione in fatto delle varie fasi, in cui s’era articolato l’esame dell’istanza di p. d. c., da parte dell’ente, eccepiva

preliminarmente:

- l'inammissibilità del ricorso, per omessa impugnazione della nota, prot. n. 6927 del 15.10.2018, con la quale il Comune aveva motivato il proprio diniego al rilascio del titolo ad aedificandum, richiesto dalla ricorrente, "sulla base di due autonome argomentazioni: - l'assenza del provvedimento di autorizzazione paesaggistica che, come noto, costituisce "atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico - edilizio" (art. 146, comma 4 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.); - la pendenza del procedimento di AIA che, come parimenti noto, in base all'All. IX alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006, sostituisce anche l'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s. m. i. la quale costituisce titolo per "realizzare e gestire" (comma 1) e, dunque, anche titolo edilizio per la realizzazione dell'impianto, e, in ogni caso, "sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori" (art. 208, comma 6 del D. Lgs. 152/2006 e s. m. i.)"; precisava che la suddetta nota costituiva "espressione della volontà dell'Amministrazione comunale di denegare l'adozione del provvedimento richiesto, sulla base di due distinte ed autonome motivazioni", e, quindi, un "atto plurimotivato", "con riferimento al quale parte ricorrente: - se da un lato, ha prestato acquiescenza con riferimento alla necessità della previa acquisizione del provvedimento di autorizzazione paesaggistica, presentando la relativa istanza in data 29.11.2018; - dall'altro lato, non ha sollevato censure, con riferimento alla motivazione relativa all'AIA, quale unica sede deputata al rilascio del titolo abilitativo, richiesto con l'istanza di permesso a costruire"; e concludeva nel senso che, con riferimento a tale ultimo aspetto, la nota in questione era "lesiva ed idonea a determinare l'interruzione del procedimento"; onde "era onere della (ricorrente) impugnarla, nel termine decadenziale di legge", il che non era avvenuto, con conseguente "inammissibilità dell'impugnazione della

nota, prot. n. 387 del 17.01.2019, per carenza di interesse”;

- l’inammissibilità del ricorso, per mancata decorrenza del termine per provvedere circa l’istanza d’autorizzazione paesaggistica, in particolare perché “la suddetta istanza è stata inserita quale allegato alla copiosa documentazione, prodotta dalla (ricorrente) ad integrazione del procedimento del permesso a costruire e, dunque, senza attribuire alla predetta istanza la necessaria autonomia procedimentale”; inoltre, “nella diffida del 15.01.2019, (la ricorrente) non fa mai riferimento al procedimento di autorizzazione paesaggistica, insistendo solo per la conclusione del procedimento del permesso a costruire”; sicché “il Comune di Buccino – indotto in confusione ed errore da parte ricorrente – non ha ritardato l’avvio del procedimento di autorizzazione paesaggistica”, con conseguente inammissibilità del ricorso “in quanto al momento della proposizione del medesimo non risultavano ancora decorsi i termini per provvedere” (ex art. 146 D. Lgs. 42/2004 e s. m. i., dal quale “s’evince che l’obbligo di provvedere, per il Comune di Buccino, in ordine all’istanza d’autorizzazione paesaggistica si realizza, decorsi almeno 100 giorni dalla presentazione dell’istanza, scaduti il 9.03.2019”; ma “alla data della proposizione del ricorso (29.01.2019), il suddetto termine non risultava ancora decorso, come impone l’art. 31 c. p. a.”, onde “non s’era formato, al momento della proposizione del ricorso, l’allegato silenzio rifiuto, sicché non sussisteva il preteso obbligo di provvedere della P. A.”;

- l’inammissibilità del ricorso, per mancata decorrenza del termine per provvedere circa l’istanza di permesso di costruire, il procedimento per il cui rilascio “rimane sospeso fino all’acquisizione del provvedimento di autorizzazione paesaggistica”, e ciò “sia che si muova dalla disciplina nazionale, sia da quella regionale”, dalla quale, a suo avviso, si ricavava che “l’autorizzazione paesaggistica deve essere ottenuta prima e quale presupposto del permesso di costruire, in difetto del quale il procedimento del titolo edilizio non è procedibile e, dunque, alcun termine può intendersi decorso”; in particolare, “fino all’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, rimane sospeso il termine di 60 giorni dalla presentazione

dell'istanza per istruire il procedimento (art. 1, comma 2, l. r. 19/2001) e, pertanto, non inizia a decorrere il termine di 15 giorni (decorrenti dalla scadenza dei precedenti 60 giorni) entro il quale vi è l'obbligo per il Comune di provvedere"; invero, "ai sensi dell'art. 20, comma 5 del d. P. R. 380/2001, il termine procedimentale sul permesso di costruire è iniziato a decorrere, a far data dall'integrazione documentale, prodotta dalla (ricorrente) con nota del 29.11.2018"; e "a far data dal 29.11.2018, il procedimento sul permesso di costruire si sospende ex lege fino all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica".

Ferma restando la natura assorbente dei precedenti profili, la difesa dell'Amministrazione osservava che "risulta assolutamente irrituale la richiesta, da parte della ricorrente, di un autonomo titolo edilizio al Comune di Buccino, a fronte della pendenza del procedimento di AIA che, invero, prevede un modulo procedimentale tipizzato", atteso che "il legislatore ha imposto il modulo procedimentale della conferenza di servizi quale sede necessaria per la contemporanea e contestuale disamina di tutti gli aspetti – ambientali ed urbanistici – sui quali va ad incidere la realizzazione e l'esercizio dell'impianto", utilizzando "un modello che consente all'Amministrazione procedente – la Regione Campania, nel caso di specie – di rilasciare il titolo autorizzativo (AIA) a fronte della comparazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti ed espressi con parere dagli enti convocati"; ne conseguiva che "la conferenza di servizi deve essere considerata l'unica sede nella quale il Comune di Buccino è tenuto a rendere il proprio parere, in ordine alla compatibilità urbanistica del progetto, a fronte del quale la Regione Campania deciderà la sussistenza delle condizioni necessarie anche per la costruzione del progetto"; e, pertanto, "che l'obbligo di provvedere sull'istanza di permesso di costruire paventato dalla (ricorrente) (...) si palesa inammissibile in quanto – come più volte rappresentato dall'odierna resistente con le proprie note, prima delle quali, la nota n. 6927 del 15.10.2018, ormai definitiva – la sede autorizzativa anche con riferimento all'aspetto edilizio è il procedimento di AIA

avviato dalla ricorrente”.

Ancora, sempre ferme restando le superiori censure di inammissibilità del ricorso, il Comune, in ogni caso, evidenziava “l’infondatezza della pretesa avanzata da parte ricorrente, con riferimento al potere del giudice di pronunciarsi sulla “fondatezza della pretesa”, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c. p. a., posto che, nel caso di specie, non si è di fronte ad un’attività provvedimento vincolata”.

La difesa dell’ente argomentava ulteriormente, nel senso che “la nota del Comune di Buccino, prot. n. 387 del 17.01.2019, è meramente confermativa della nota, prot. n. 6927 del 15.10.2018”; e, pertanto, “la relativa impugnazione si appalesa inammissibile per carenza di interesse”, non avendo parte ricorrente gravato la nota, prot. n. 6927 del 15.10.2018, che, pertanto, è divenuta definitiva”; in ogni caso, affermava che “le avverse argomentazioni, volte a contestare il predetto provvedimento, sono infondate”, e tanto sulla base di argomentazioni alla cui lettura, per ragioni di sintesi, sia consentito di fare rinvio in questa sede.

Dopo la produzione di documentazione, nell’interesse di ricorrente e Comune, quest’ultimo depositava memoria in cui, oltre a riepilogare le eccezioni d’inammissibilità del ricorso, sopra riferite, faceva presente che “il decreto n. 13 del 22.02.2019, depositato dalla (ricorrente) in data 1.04.2019, con il quale la Giunta Regionale della Campania ha escluso dalla procedura di VIA integrata con la Valutazione di Incidenza il progetto della ricorrente”, era stato oggetto di ricorso, proposto dal Comune, “in corso di notifica”.

Seguiva la pronuncia, all’esito della camera di consiglio dell’8.05.2019, di ordinanza collegiale, da parte del Tribunale, del seguente tenore:

“Rilevato che il presente ricorso si presenta soggettivamente ed oggettivamente collegato al ricorso n. 1196/2018 R. G., per l’annullamento (giusta atto di motivi aggiunti depositato il 2.04.2019) della delibera consiliare del Comune di Buccino, n. 2 del 4.02.2019, in BURC n. 7 dell’11.02.2019, di approvazione della variante al PUC, con cui gli insediamenti nell’Area industriale di Buccino sono stati limitati alle sole attività agro – alimentari;

Rilevato che, all'odierna udienza in camera di consiglio, il predetto ricorso, n. 1196/2018 R. G., è stato abbinato al merito;

Rilevato che parte ricorrente ha preliminarmente chiesto, in relazione al presente ricorso, di disporre il rinvio della trattazione, evidenziando il collegamento esistente tra lo stesso e il suddetto giudizio, n. 1196/2018 R. G., richiesta cui s'è opposta la difesa del Comune di Buccino;

Ritenuta l'opportunità d'accogliere l'istanza di rinvio, presentata da parte ricorrente, stante il collegamento esistente tra i due giudizi e la necessità che gli stessi ricevano una considerazione unitaria, da parte della Sezione;

Riservata espressamente, quanto al presente ricorso, la decisione d'ogni questione, in rito, merito e circa le spese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), dispone il rinvio della trattazione del presente giudizio alla camera di consiglio del 18 dicembre 2019”.

Dopo il deposito di ulteriore documentazione, ed ulteriore rinvio della trattazione del ricorso, interveniva ad opponendum la società, specificata in epigrafe, depositando quindi memoria in cui eccepiva l'inammissibilità del ricorso, per mancata notifica del gravame alla medesima, quale industria agroalimentare insediata nell'area industriale de qua, pregiudicata dal possibile insediamento del divisato impianto di trattamento rifiuti, da parte della ricorrente; e, nel merito, evidenziava le ragioni per le quali, a suo avviso, la richiesta di titolo edilizio, presentata dalla ricorrente, sarebbe stata inaccoglibile; evidenziava, altresì, la possibile connessione tra il presente ricorso e quello, presentato avverso il decreto della Regione Campania del 22.02.2019, di esclusione dal procedimento di V. I. A. integrata con la V. I., relativo al progetto per la realizzazione dell'impianto della società ricorrente (senza, peraltro, precisarne gli estremi).

Nell'imminenza della discussione, parte ricorrente depositava memoria, in cui

replicava alle avverse eccezione d'inammissibilità del gravame; e faceva presente che la Sezione, con sentenza n. 400 del 2.04.2020, aveva annullato la variante urbanistica da cui muovevano i rilievi opposti dal Comune di Buccino nonché il provvedimento "prot. n. 4135 del 19.06.2018, con il quale il Responsabile S. U. E. del Comune di Buccino ha comunicato alla ricorrente che "a seguito dell'adozione della variante al P. U. C., con delibera n. 60 del 17.05.2018 (...) sono entrate in vigore le norme di salvaguardia, per cui viene sospeso il procedimento di rilascio del permesso di costruire, in quanto l'intervento edilizio proposto è in contrasto con la disciplina contenuta nella variante al P. U. C., in corso d'approvazione", ed aveva "univocamente dato atto della conformità del progetto proposto alla disciplina di zona", per l'effetto rimuovendo "qualsivoglia fatto impeditivo al rilascio del richiesto titolo edilizio".

Indi il Comune di Buccino osservava, in uno scritto successivo, che "la sentenza n. 400/2020 con la quale l'adito TAR Salerno ha dichiarato l'illegittimità della variante urbanistica adottata dal Comune di Buccino costituisce una fattispecie diversa ed affatto sovrapponibile all'odierna controversia. Ed invero, l'odierno ricorso – inammissibile per quanto già detto – ha ad oggetto l'asserita illegittimità del silenzio, serbato dal Comune di Buccino sull'istanza di permesso di costruire presentata dalla ricorrente"; e che "ad impedire qualsivoglia valutazione di fondatezza della pretesa addotta dalla ricorrente in ordine al permesso di costruire, rileva la circostanza – che parrebbe essere ignorata dalla medesima – che con verbale n. 52 del 29.03.2019, la Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Buccino ha rigettato l'istanza d'autorizzazione paesaggistica, presentata dalla medesima" (provvedimento non oggetto di gravame e, pertanto, definitivo); inoltre, "contrariamente a quanto sostiene parte ricorrente, risulta assolutamente irrituale la richiesta, da parte della stessa, di un autonomo titolo edilizio, al Comune di Buccino, a fronte della pendenza del procedimento di AIA che, invero, prevede un modulo procedimentale tipizzato".

La ricorrente replicava, quindi, alle argomentazioni, esposte dall'interveniente ad

opponendum.

All'udienza in camera di consiglio del 3 giugno 2020, tenuta da remoto con modalità TEAM, con la presenza dei difensori delle parti, collegati con la stessa modalità, il ricorso era trattenuto in decisione.

Osserva il Collegio come, ai fini della decisione, occorra espletare incumbenti istruttori, e segnatamente occorre che il Comune di Buccino depositi, nel termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa, ovvero se anteriore dalla notifica, a cura di parte, della presente ordinanza, una documentata relazione di chiarimenti, circa lo stato del procedimento volto al conseguimento, da parte della ricorrente, dell'autorizzazione paesaggistica, in relazione al quale la Commissione Locale per il Paesaggio dello stesso Comune ha espresso parere contrario circa l'istanza, presentata dalla medesima ricorrente (con verbale della C. L. P. del 29.03.2019); entro lo stesso termine, il Comune di Buccino vorrà relazionare, in merito allo stato del ricorso, a suo dire (e a dire dell'interveniente ad opponendum) presentato, avverso il decreto della Regione Campania del 22.02.2019, di esclusione dal procedimento di V. I. A. integrata con la V. I., relativo al progetto per la realizzazione dell'impianto della società ricorrente.

Resta riservata la decisione di ogni questione, in rito, merito e sulle spese.

Si rinvia, in prosieguo, all'udienza in camera di consiglio specificata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), dispone gli incumbenti istruttori di cui in parte motiva, ponendoli a carico del Comune di Buccino, da espletarsi nel termine perentorio, di cui in motivazione.

Rinvia, in prosieguo, all'udienza in camera di consiglio del 14.10.2020”.

Dopo la pronuncia della prefata ordinanza, e in adempimento alla stessa, il Comune di Buccino depositava relazione e documenti, in data 2.07.2020.

La relazione, in particolare, era del seguente testuale tenore:



“Oggetto: TAR Salerno rg. n. 136/2019 – Ordinanza n. 651 del 10.06.2020 – Incombenti istruttori – Riscontro.

Si riscontra l'ordinanza in oggetto (...), rappresentando quanto di seguito esposto.

1) Sul procedimento di autorizzazione paesaggistica.

Con istanza del 26.11.2018, acquisita al protocollo comunale n. 8061 del 29.11.2018, Buoneco s.r.l. ha presentato allo Scrivente Comune, nella qualità di amministrazione competente, l'istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. per la realizzazione di un impianto di trattamento aerobico di rifiuti a matrice organica da realizzarsi nel lotto n. 18 dell'agglomerato industriale gestito dal Consorzio ASI nel Comune di Buccino (All. 1).

Ai sensi dell'art. 146, comma 7 del D. Lgs. n. 42/2004 "L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1 lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo".

Il richiamato comma 3 del medesimo art. 146 stabilisce che "La documentazione a

corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fili interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento".

Il riferimento è in particolare al DPCM del 12.12.2005 (All. 2) che individua gli elementi e le informazioni che devono essere contenuti nella relazione tecnica a corredo dell'istanza di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.

In particolare, ai sensi dell'art. 2 del citato DPCM "la relazione paesaggistica, mediante opportuna documentazione, dovrà dar conto sia dello stato dei luoghi (contesto paesaggistico) e area di intervento) prima dell'esecuzione delle opere previste, sia delle caratteristiche progettuali dell'intervento, nonché rappresentare nel modo più chiaro ed esaustivo possibile lo stato dei luoghi dopo l'intervento. A tal fine, ai sensi dell'art. 146, commi 4 e 5 del Codice la documentazione contenuta nella domanda di autorizzazione paesaggistica indica:

- lo stato attuale del bene paesaggistico interessato;
- gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonché le eventuali presenze di beni culturali tutelati dalla parte II del Codice;
- gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte;
- gli elementi di mitigazione e compensazione necessari;

Deve contenere anche tutti gli elementi utili all'Amministrazione competente per effettuare la verifica di conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici urbanistici e territoriali ed accertare:

- la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;
- la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area;
- la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica".

Dunque, in base alle suddette norme, il Comune di Buccino ha proceduto a verificare se la relazione tecnica presentata da Buoneco s.r.l. avesse i contenuti e le

informazioni richieste dal predetto DPCM del 12.12.2005.

A tal fine, in data 29.03.2019 – come da verbale di pari data n. 52 (All. 3) – si riuniva la Commissione Locale per il Paesaggio la quale rilevava che "la corposa relazione paesaggistica non racchiude quanto previsto dal DPCM 12 dicembre 2005 in quanto si limita a descrivere il degrado dell'area circostante (zona industriale) senza tuttavia valutare, dal punto di vista paesaggistico la compatibilità o meno dell'intervento proposto nel contesto paesaggistico in cui è inserito né vengono descritte esaustive misure di mitigazione ambientale. Alla luce di quanto sopra ed esaminati gli atti allegati all'istanza di autorizzazione paesaggistica la commissione esprime parere contrario".

Pertanto, la Commissione Locale per il Paesaggio ha espresso il proprio parere contrario in ragione della sostanziale inammissibilità dell'istanza di autorizzazione paesaggistica presentata da Buoneco, atteso che la documentazione prodotta a corredo non conteneva i contenuti minimi, richiesti dal DPCM del 12.12.2005.

Con atto del 29.03.2019 (All. 4) il Responsabile delle funzioni paesaggistiche del Comune di Buccino predisponendo la Relazione Illustrativa ex art. 146, comma 7 del D. Lgs. n. 42/2004 esprimendo parere non favorevole considerato, tra l'altro, che "la relazione paesaggistica si limita a descrivere il degrado dell'area circostante, facente parte dell'area industriale di Buccino, realizzata ai sensi dell'art. 32 della legge 219/1981, risulta mancante/carente della valutazione di compatibilità dell'intervento proposto nel contesto paesaggistico in cui va ad inserirsi e le misure di mitigazione dell'impianto (alberature e siepi) non appaiono sufficientemente efficaci, considerata anche la specifica tipologia industriale dell'opificio (trattamento di rifiuti di natura organica)" .

A fronte, pertanto, di una istanza di autorizzazione paesaggistica carente dei requisiti minimi richiesti dal DPCM 12.12.2005, riteneva di non inviare alla competente Soprintendenza il parere della Commissione Locale per il Paesaggio e la Relazione Illustrativa ex art. 146, comma 7 del D. Lgs. n. 42/2004.

Quanto sopra nella misura in cui l'istanza presentata dalla Buoneco non aveva superato il filtro di ammissibilità la cui valutazione spetta al Comune.

*Cionondimeno, ancorché non ritenuto necessario, vista l'ordinanza in oggetto, con nota prot. n. 4164 del 01.07.2020 (All. 5) lo scrivente Comune ha ritenuto di provvedere all'inoltro della predetta documentazione alla competente Soprintendenza, dandone notizia alla Buoneco medesima.*

Quanto sopra, anche al fine di prevenire qualsivoglia strumentalizzazione in ordine all'eventuale inerzia dell'Ente rispetto alla definizione del procedimento di autorizzazione paesaggistica avviato dalla Buoneco.

2. Sullo stato del giudizio avverso il Decreto della Regione Campania n. 13 del 22.02.2019.

Si comunica, altresì, che il Comune ha proposto ricorso dinanzi al TAR Salerno avverso il Decreto n. 13 del 22.02.2019 con il quale la Giunta Regionale della Campania ha escluso dalla procedura di VIA integrata con la Valutazione di Incidenza, su conforme parere della Commissione VIA, VAS e VI espresso nella seduta del 18.12.2018, il progetto "Realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti lotto 18 agglomerato ASI Salerno – Comune di Buccino (SA) proposto dalla Soc. Buoneco s.r.l." (All. 6). Il predetto ricorso risulta iscritto al numero rg. 618/2019 ed è in attesa della fissazione dell'udienza di merito. Nel predetto giudizio risultano costituiti sia la Regione Campania, sia Buoneco s.r.l. Si rappresenta, inoltre che, in data 12.06.2020, il Comune ha proposto motivi aggiunti nel predetto ricorso avverso l'Avviso di rettifica del predetto Decreto n. 13 del 22.02.2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 10 del 17.02.2020, con il quale la Regione Campania ha "trasformato" il Decreto di non assoggettabilità a VIA-VI del progetto di Buoneco a Decreto di VIA favorevole al progetto di Buoneco s.r.l. (All. 7)".

Seguiva, in data 21.09.2020, da parte del Comune di Buccino, il deposito di documenti (1. nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, prot. n. 344301/2.S; 2. nota del Comune di Buccino, prot. n. 6174 del 18.09.2020),

e, in data 28.09.2020, di una memoria, del seguente tenore:

“(…) In data 02.07.2020, il Comune di Buccino ha puntualmente riscontrato l’ordinanza istruttoria provvedendo al deposito della relazione richiesta e della relativa documentazione.

8. Successivamente, in data 21.09.2020, il Comune ha provveduto altresì a depositare:

- la richiesta di chiarimenti ricevuta dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, con riferimento all’istanza di autorizzazione paesaggistica presentata da Buoneco;
- la nota di trasmissione della predetta richiesta, dal Comune di Buccino alla Buoneco.

Il Comune di Buccino ha provveduto ad ottemperare all’ordinanza istruttoria dell’adito Collegio, ancorché, lo si ribadisce, il ricorso proposto da Buoneco si appalesi inammissibile ancor prima che infondato (omissis).

In ogni caso, a tutt’oggi, non sussiste alcun obbligo provvedimentale in capo al Comune di Buccino. Ed infatti, anche a voler ritenere che il predetto verbale della Commissione locale per il Paesaggio dovesse essere trasmesso alla Soprintendenza, ad oggi il relativo procedimento non risulta ultimato in quanto Buoneco deve riscontrare la richiesta di chiarimenti ed integrazioni avanzata con nota del 04.08.2020 (deposito del 21.09.2020) e, pertanto, alcun obbligo provvedimentale sussiste in capo al Comune, fino a quando la Buoneco non provveda ai richiesti chiarimenti (omissis). Da ultimo, si evidenzia che non potrà in alcun modo trovare accoglimento la domanda avanzata da Buoneco, ex art. 31, comma 3 c.p.a., in quanto si è al cospetto di valutazioni discrezionali (quali quelle in tema di autorizzazione paesaggistica) e di incumbenti istruttori non ancora espletati (quali quelli richiesti dalla Soprintendenza alla Buoneco) che non possono essere adottati dal G. A.

E, invero, la norma invocata consente al G. A. di decidere la fondatezza

dell'istanza solo allorquando si è in presenza di provvedimento che implica una valutazione vincolata che, per quanto detto, non ricorre nel caso di specie (omissis). Da quanto sopra esposto ne consegue che il ricorso avverso il silenzio promosso da Buoneco deve essere dichiarato inammissibile e, in ogni caso, infondato”.

Seguiva il deposito di una “memoria di replica” nell’interesse dell’interveniente ad opponendum, la quale argomentava ampiamente nel senso dell’inammissibilità del gravame, riportandosi ed ampliando le eccezioni, già svolte in precedenza.

All’udienza in camera di consiglio del 14 ottobre 2020, il ricorso era trattenuto in decisione.

### DIRITTO

Rileva il Tribunale che il presente ricorso, nella parte in cui è volto alla declaratoria dell’illegittimità del silenzio, mantenuto dal Comune di Buccino circa l’istanza di p. d. c., presentata dalla ricorrente, non può trovare accoglimento.

In subiecta materia, vige il principio, per il quale: “L’art. 146, d.lg. n. 42 del 2004, nel testo introdotto dall’art. 2 comma 1, lett. s), d.lg. 26 marzo 2008 n. 63, nella versione vigente *ratione temporis*, *prevede che i proprietari di immobili ed aree di interesse paesaggistico debbano ottenere dalle Amministrazioni competenti un’autorizzazione in relazione agli interventi sui beni medesimi. Tale atto, autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico edilizio, è di competenza della Regione, o degli enti delegati, i quali, nel corso del procedimento, devono acquisire il parere vincolante della Soprintendenza*” (T. A. R. Campania – Napoli, Sez. VI, 5/01/2017, n. 138).

Nella specie, parte ricorrente ha agito per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio, serbato dal Comune di Buccino, circa la propria istanza di permesso di costruire.

In disparte ogni eccezione d’inammissibilità del ricorso, variamente sollevata dall’Amministrazione e dall’interveniente ad opponendum, ribadisce il Collegio

che, in ossequio alla regola della ragione più liquida, il ricorso non può essere accolto.

Il Comune di Buccino, pur non provvedendovi immediatamente, per le ragioni diffusamente espresse, nella propria memoria del 28.09.2020, ha, infine, trasmesso l'istanza d'autorizzazione paesaggistica, presentata dalla ricorrente, alla Soprintendenza di Salerno, la quale a sua volta ha ritenuto necessario un approfondimento d'istruttoria, cui è seguito l'invito del Comune, alla medesima ricorrente, "a trasmettere le integrazioni documentali ivi richieste".

Nella nota della Soprintendenza del 4.08.2020, si precisa, espressamente, che "nelle more, i termini per la definizione del procedimento sono da ritenersi interrotti e riprenderanno a decorrere per intero a seguito dell'espletamento della presente".

Orbene, sic stantibus rebus, deve concludersi per il rigetto del ricorso, avendo il Comune di Buccino dato, infine, impulso all'ineludibile adempimento di propria competenza, in vista della determinazione finale da assumere, circa l'istanza di p. d. c. presentata dalla ricorrente, rappresentato dalla trasmissione della richiesta d'autorizzazione paesaggistica alla locale Soprintendenza, in vista dell'espressione del relativo parere, ex art. 146 D. Lgs. n. 42/2004.

Non può quindi sostenersi che lo stesso ente comunale sia rimasto inerte, a fronte di tale richiesta, in tal modo venendo meno il necessario presupposto, perché possa essere accolto il ricorso, ex artt. 31 – 117 c. p. a.

Fa difetto, infatti, nella specie, un atteggiamento d'inerzia del Comune, il quale ha, allo stato, adempiuto a quanto di propria competenza, in vista del prosieguo dell'iter procedimentale, concernente la, più volte citata, istanza di permesso di costruire della ricorrente.

Del resto, a fronte dell'avvenuta trasmissione, da parte del Comune, degli atti alla Soprintendenza per l'espressione del suddetto parere, potranno verificarsi due ipotesi: la prima, che il citato parere sarà negativo: e, a quel punto, la ricorrente potrà agire direttamente avverso tale atto, che impedirebbe, evidentemente, in radice, il rilascio del titolo ad aedificandum richiesto; la seconda, che il parere sia

positivo.

In tale secondo caso, la giurisprudenza (T. A. R. Lazio – Latina, Sez. I, 13/11/2007, n. 1192) ha affermato che, “In base alla disciplina contenuta nell'art. 20, d. P.R. 6 giugno 2001 n. 380 con riguardo al procedimento di rilascio del permesso per costruire, una volta perfezionatosi in senso favorevole per l'istante il subprocedimento preordinato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, il comune deve, anche in assenza di solleciti inviati dall'interessato, riattivare e definire il procedimento pronunciandosi definitivamente sulla sua istanza, eventualmente previa acquisizione d'ufficio degli ulteriori pareri occorrenti”.

Insomma, in un caso o nell'altro, l'interesse della ricorrente ad una pronuncia circa il silenzio, inizialmente mantenuto dall'Amministrazione Comunale circa la propria istanza, è divenuto ormai recessivo, avendo il Comune, sia pur tardivamente, inviato la pratica alla Soprintendenza, in tal modo: - facendo cessare la denunciata inerzia, da parte sua; - spostando l'interesse della ricorrente alla conclusione del subprocedimento d'autorizzazione paesaggistica, soltanto definito il quale, e soltanto nell'eventualità di un suo esito positivo, potrà eventualmente porsi un – distinto – problema d'inerzia, ove il Comune non dovesse – in ipotesi – determinarsi definitivamente circa la sua istanza (inerzia che richiederà peraltro d'essere gravata – sempre in ipotesi – con una nuova azione ex artt. 31 – 117 c.p. a.).

Ne consegue, indubbiamente, che il ricorso, volto alla declaratoria dell'illegittimità del silenzio, assunto come inizialmente mantenuto, dal Comune, circa l'istanza di p. d. c. in epigrafe, va respinto, non potendo evidentemente l'ente locale, prima dell'espressione del parere soprintendentizio de quo, porre in essere gli ulteriori atti della serie procedimentale, di sua competenza.

Alcuna inerzia provvedimentale, è quindi, ascrivibile all'Amministrazione.

Va da sé, poi, che il Tribunale, stante l'ampia discrezionalità che connota il procedimento in esame, nonché – in senso dirimente – stante l'attuale pendenza del



subprocedimento d'autorizzazione paesaggistica, non potrebbe giammai, ovviamente, pronunciare sulla fondatezza dell'istanza di p. d. c. in questione, come, pure, è stato richiesto dalla ricorrente.

Ed è altrettanto scontato che – stante la situazione, medio tempore creatasi – l'impugnativa di parte ricorrente “della nota, prot. n. 387 del 17.01.2019, con la quale il Comune di Buccino ha comunicato che “(...) non sussiste alcun obbligo di provvedere in capo allo scrivente Comune, con riferimento all'istanza di permesso a costruire, presentata (dalla ricorrente) in data 5.04.2018”, in disparte ogni altra considerazione, è divenuta improcedibile, per sopravvenuto difetto d'interesse, posto che il Comune, con il trasmettere la richiesta della ricorrente, di autorizzazione paesaggistica, alla Soprintendenza, ha di fatto riconosciuto che – contrariamente a quanto affermato in detta nota – il suo obbligo di provvedere, circa l'istanza di p. d. c. della ricorrente, del 5.04.2018, viceversa sussisteva, come di fatto ancora sussiste (pur restando, attualmente, sospeso, per le ragioni diffusamente esposte in precedenza).

Le spese, per la complessità e la peculiarità della vicenda, possono peraltro essere compensate integralmente tra tutte le parti, ivi compreso l'interveniente ad opponendum.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, nei sensi di cui in parte motiva.

Dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto d'interesse, l'impugnativa della nota del Comune di Buccino, in epigrafe indicata sub A).

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2020, con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Paolo Severini, Consigliere, Estensore

Gaetana Marena, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Paolo Severini**

**IL PRESIDENTE**

**Nicola Durante**

**IL SEGRETARIO**